



COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 33 del 04-09-2014

OGGETTO: IUC - COMPONENTE TASI : INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014

L'anno **duemilaquattordici** e questo giorno **04** del mese di **Settembre** alle ore **14:30** nella **Sala consiliare di Scarlino** della Sede Comunale si e' riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. **STELLA MARCELLO** nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti i seguenti Sigg.:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
STELLA MARCELLO	X	
RADI MORENO	X	
MENCUCCINI FRANCESCA	X	
PICCI ARIANNA	X	
RUSTICI PAOLO	X	
NICCOLINI LUCA	X	
FANELLI ROBERTO	X	
TOGNARINI SERGIO	X	
GRASSI SANDRO	X	
FAENZI MONICA	X	
MAGAGNINI GIACOMO	X	
TRAVISON FRANCESCA	X	
PASTORELLI ENRICO	X	
Totale	13	0

Partecipa il Segretario Comunale, **PIREDDU ROBERTA** incaricata della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

RICHIAMATO il verbale della discussione riportato nella delibera di Consiglio comunale n. 29/2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- con in data odierna con precedente deliberazione del Consiglio Comunale immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto n. 267, è stato approvato il regolamento per la disciplina della componente Tasi dell'imposta unica comunale (IUC) per le annualità d'imposta a partire dal 2014.

CONSIDERATO CHE i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille
- d) per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille.

CONSIDERATO , altresì, che la lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato il comma 677 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che per lo stesso anno 2014, possono essere

superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011.

CONSIDERATO , inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (Imu) le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

VISTO l'articolo 9 bis del D.L. 47/2014, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, il quale ha abrogato la possibilità di assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

CONSIDERATO, altresì, che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna si è provveduto a modificare il regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria al fine di conformare la disciplina regolamentare vigente alle novità legislative e pertanto risultano assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

VISTO il comma 708 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria (Imu) sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

VISTO l'art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201 del 2011, il quale dispone, nella versione così riformata dall'art. 2, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28

ottobre 2013, n. 124, che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”;

DATO ATTO che tutte le fattispecie appena richiamate sono invece soggette alla TASI;

DATO ATTO che sono invece esenti dalla TASI tutte le fattispecie richiamate dall’art. 1, comma 3, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;

DATO ATTO che, in base alla precedente deliberazione del Consiglio comunale approvata in data odierna, le aliquote dell’Imposta municipale propria stabilite per l’anno 2014 sono le seguenti:

DESCRIZIONE ALIQUOTA	ALIQUOTA
Aliquota ordinaria	9,8 per mille
Aliquota per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6 per mille
Aliquota per unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e sue pertinenze ai sensi della Legge n. 431/1998	9,8 per mille
Aliquota per le unità immobiliari non locate ai sensi della Legge. n. 431/1998 classificate nella categoria catastale A	10,6 per mille
Aliquota per fabbricati appartenenti alla categoria catastale D (escluso D/10)	10,3 per mille (di cui 2,7 per mille quota di spettanza del comune e 7,6 per mille quota di spettanza dello Stato)
Aliquota per terreni agricoli	9,8 per mille
Aliquota per aree edificabili	10 per mille

ATTESO che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune.

ATTESO, altresì, che sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;

RITENUTO NECESSARIO individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI	COSTI
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico	€. 73.030,31
Polizia Municipale (quota non finanziata con proventi art. 208 CDS)	€. 203.227,82
Viabilità e Circolazione Stradale e Servizi connessi (quota non finanziata con proventi art. 208 CDS)	€. 175.379,13
Illuminazione Pubblica e Servizi connessi (quota non finanziata con proventi art. 208 CDS)	€. 205.703,13
Servizi di Protezione Civile	€. 4.000,00
Altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente	€. 38.443,20
Totale costi	€. 699.783,59

RITENUTO OPPORTUNO , al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente anche alla luce della complessità del nuovo tributo, di disporre, ai sensi dell'art. 1 comma 676 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili, con esclusione delle tipologie sotto riportate per le quali si applica la seguente aliquota:

- aliquota 2,4 per mille per:

- abitazione principale e pertinenze della stessa così come definite dalla disciplina dell'IMU (per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate) e per le altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale come definite nel Regolamento IMU, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali è stata stabilita l'aliquota massima consentita ai fini Imu pari al 6 per mille;
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

TENUNTO CONTO che le aliquote sopraelencate rispettano tutti i limiti previsti dalle norme soprarichiamate, ed in particolare dei commi 677 e 678 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come segue:

Fattispecie imponibile	Aliquota TASI 2014	Aliquota IMU 2014	Aliquota IMU + TASI 2014	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
Abitazione principale e pertinenze della stessa (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e fattispecie equiparate per legge o con regolamento comunale	2,4 per mille	Escluse	2,4 per mille	6 per mille
Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6 per mille	0 per mille	6 per mille	6 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e sue pertinenze ai sensi della Legge n. 431/1998	0 per mille	9,8 per mille	9,8 per mille	10,6 per mille
Unità immobiliari non locate ai sensi della Legge. n. 431/1998 classificate nella categoria catastale A	0 per mille	10,6 per mille	10,6 per mille	10,6 per mille
Fabbricati appartenenti alla categoria	0 per mille	10,3 per	10,3 per	10,6 per

catastale D (escluso D/10)		mille (di cui 2,7 per mille quota di spettanza del comune e 7,6 per mille quota di spettanza dello Stato)	mille (di cui 2,7 per mille quota di spettanza del comune e 7,6 per mille quota di spettanza dello Stato)	mille (di cui 3 per mille quota di spettanza del comune e 7,6 per mille quota di spettanza dello Stato)
Terreni agricoli	0 per mille	9,8 per mille	9,8 per mille	10,6 per mille
Aliquota per aree edificabili	0 per mille	10 per mille	10 per mille	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0 per mille	Esenti	0 per mille	2 per mille
Altre fattispecie non ricomprese nelle precedenti	0 per mille	9,8 per mille	9,8 per mille	10,6 per mille

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTI i precedenti decreti in data 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014 e 29 aprile 2014, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, n. 43 del 21 febbraio 2014 e n. 99 del 30 aprile 2014, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio, successivamente al 30 aprile 2014 e quindi al 31 luglio 2014;

VISTO l'art. 2-bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che del pari ha prorogato il predetto termine fino al 31 luglio 2014;

VISTO il decreto 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 168 del 23 Luglio 2014, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali al 30 settembre 2014;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

ATTESO CHE , ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs. 267 /2000 sul presente atto deve essere espresso il parere dell' organo di revisione;

RITENUTO NECESSARIO dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

D E L I B E R A

1) Di disporre, ai sensi dell'art. 1 comma 676 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili, con esclusione delle tipologie sotto riportate per le quali si applica la seguente aliquota:

- aliquota 2,4 per mille per:

- abitazione principale e pertinenze della stessa così come definite dalla disciplina dell'IMU (per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate) e per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale con Regolamento comunale Imu, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali è stata stabilita l'aliquota massima consentita ai fini Imu pari al 6 per mille;
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

2) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta anche in quota parte:

SERVIZI	COSTI
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico	€. 73.030,31
Polizia Municipale (quota non finanziata con proventi art. 208 CDS)	€. 203.227,82
Viabilità e Circolazione Stradale e Servizi connessi (quota non finanziata con proventi art. 208 CDS)	€. 175.379,13
Illuminazione Pubblica e Servizi connessi (quota non finanziata con proventi art. 208 CDS)	€. 205.703,13
Servizi di Protezione Civile	€. 4.000,00
Altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	€. 38.443,20
Totale costi	€. 699.783,59

3) Di dare atto che il gettito TASI, stanziato nel bilancio di previsione 2014 per Euro 365.672,85, è destinato al parziale finanziamento dei servizi indivisibili sopra elencati per una quota pari al 52,26%

4) Di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto Legislativo n. 360 del 1998, come previsto dalla normativa vigente;

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Presenti 13

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione reso in data 8.8.2014

Con voti favorevoli 9 e contrari 4 (Faenzi, Magagnini, Travison e Pastorelli)

APPROVA la su indicata proposta

Con voti favorevoli 9 e contrari 4 (Faenzi, Magagnini, Travison e Pastorelli)

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

Proposta di Deliberazione

N° 30 dell'Anno 2014

Ufficio Proponente:
TRIBUTI

OGGETTO: IUC - COMPONENTE TASI : INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (ex art. 49 D.lvo 267/2000):

FAVOREVOLE CONTRARIO NON NECESSARIO

Data: 07-08-2014

**Firma Responsabile del Servizio
F.to LIZIO BRUNO CHIARA**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (ex art. 49 D.lvo 267/2000):

FAVOREVOLE CONTRARIO NON NECESSARIO

Data: 07-08-2014

**Firma Responsabile del Servizio
F.TO LIZIO BRUNO CHIARA**

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco

F.TO STELLA MARCELLO

Segretario Comunale

F.TO PIREDDU ROBERTA

Il segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 08-09-2014 al 23-09-2014.

Scarlino, lì 08-09-2014

Segretario Comunale

F.TO PIREDDU ROBERTA
